

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, FALETRA, MAGLIETTA, RAFFAELLI, FAILLA, SULOTTO, LAMA, GRILLI GIOVANNI, VENEGONI, PEZZINO, DEGLI ESPOSTI, ROFFI, CIANCA, ADAMOLI, Busetto, CINCIARI RODANO MARIA LISA, MAGNO, CAPONI, BARONTINI, DIAZ LAURA, BRIGHENTI, SOLIANO

Presentata l'8 luglio 1960

Modifiche alle norme relative all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre da ogni parte sindacale e politica si afferma la urgenza di elevare le condizioni economiche dei lavoratori, di attenuare gli squilibri esistenti fra rendimento del lavoro e remunerazione, fra profitti e mercedi, fra i bisogni crescenti e i salari e gli stipendi percepiti di fatto, appare chiaro che lo Stato non possa, con una ingiusta politica tributaria, sottrarre ai lavoratori gran parte dei pochi miglioramenti raggiunti con aspre lotte sindacali.

Le norme vigenti in materia di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente classificati in categoria C-2 prevedono, infatti, la franchigia di 240.000 lire e l'aliquota dell'8 per cento, ridotta a metà per la fascia di reddito ragguagliata ad anno, che da 240.000 lire va fino a 960.000. Tali norme, già ingiuste quando furono fissate nell'ormai lontano 1948, perché sottoponevano ad un regime di tassazione anche i modestissimi proventi del lavoro subordinato, sono oggi divenute insostenibili, in seguito alle vicende monetarie di questi dodici anni.

Dal 1948 al 1959, infatti, i guadagni lordi nominali degli operai e degli impie-

gati, sebbene le mercedi reali non siano aumentate che limitatamente, specie in confronto all'aumentato rendimento del lavoro e del reddito nazionale, sono saliti in modo da spostare il parametro di tassazione che dodici anni or sono aveva orientato il legislatore nella fissazione dei criteri vigenti. Per cui si rende urgente correggere una già palese ingiustizia che nel corso degli ultimi anni è divenuta acuta e stridente.

Il costo della vita, secondo gli indici ufficiali « Istat », è passato da 100 del 1948 a 142,3 nel 1959, spostando così del circa il 50 per cento i valori monetari considerati come minimi necessari al soddisfacimento delle elementari esigenze di vita del lavoratore. Tenendo così fermi i criteri delle leggi vigenti sia nella cifra della franchigia, sia nelle aliquote e nelle fasce di reddito sulle quali esse agiscono ai fini tributari, si sono proporzionalmente elevati i gravami fiscali sulle categorie di operai e di impiegati il cui reddito è fra i più miseri.

Si tratta, infatti, di remunerazione sempre al di sotto dei bisogni familiari, crescenti col progredire della tecnica e della meccanizza-

zione della produzione e dello sviluppo produttivo, a cui i lavoratori danno il maggiore apporto; si tratta di salari e di stipendi sempre più in contrasto con i favolosi dividendi dei grandi azionisti e dei profitti dei grandi monopoli e gruppi finanziari.

E mentre a costoro riesce facilmente sottrarsi, con vergognose evasioni, ai doveri sociali, come hanno dimostrato le recenti pubblicazioni degli elenchi dei contribuenti, i lavoratori dipendenti pagano fino all'ultima lira. Non solo: essendo i loro redditi assoggettati a ritenute dell'imposta alla fonte in ciascun periodo ragguagliato ad anno, si verifica che le lire 240.000 previste come franchigia e la riduzione a metà dell'aliquota per la fascia di reddito che da 240.000 lire va fino a 960.000 lire, non agiscono, come sugli altri redditi, nei periodi di riscossione di salari e stipendi uniti agli straordinari, alle mensilità aggiuntive e ai premi.

Per cui si verifica che una parte notevole dei miglioramenti salariati, strappati con l'azione sindacale di questi ultimi anni, miglioramenti che hanno potuto appena elevare le condizioni di vita dei lavoratori, rispetto a quelle del 1948, periodo nel quale i livelli delle remunerazioni vengono eguagliati a quelli del 1938, siano ritolti attraverso una più pesante pressione tributaria.

Infatti, se teniamo presente che gli articoli di categoria C-2 dell'imposta di ricchezza mobile da meno di 100.00 nel 1948 sono passati a 171.153 nel 1952 e a 474.969, per un importo di 1.470.821 milioni di lire d'imponibile nel 1955-56, ritmo presumibilmente proseguito anche nei successivi esercizi dei

quali ancora non sono stati pubblicati i dati, ne consegue che ormai sono tassati quasi tutti i redditi di lavoro dipendente. Basterà comparare l'imponibile succitato su cui hanno pagato l'imposta i redditi di lavoro nel 1955-1956, con l'ammontare dei redditi denunziati con la presentazione della nona dichiarazione per il 1958 e che hanno raggiunto appena 658.357 milioni di lire.

Questa situazione non può ulteriormente essere ignorata dagli ordinatori di un sistema tributario che, mentre sfiora appena e non trova sufficienti mezzi per identificare i sopra profitti degli speculatori di ogni genere, imperversa sulle categorie più povere e più bisognose, delle quali sono perfettamente identificabili i loro sempre modestissimi redditi. Si impone, dunque, un provvedimento pur di lieve portata, che riporti quantomeno alle condizioni nelle quali queste categorie si trovavano di fronte al fisco dodici anni orsono, e che costituisca almeno un inizio di un nuovo sistema di imposizione sui redditi di puro lavoro.

Trattasi intanto di elevare da 240.000 a 480.000 lire ragguagliate ad anno, i limiti dei redditi classificati in categoria C-2 da mandare esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile. Si tratta di estendere la fascia di reddito tassato con l'aliquota dell'8 per cento ridotta a metà dalle 480.000 lire fino a lire 1.500.000. Si tratta, infine, di escludere agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, la tredicesima mensilità e le ulteriori mensilità, nonché la gratifica natalizia o qualsiasi altra gratifica *una tantum* percepite dagli operai e dagli impiegati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dai redditi netti di lavoro classificati per l'imposta di ricchezza mobile nella categoria C-2 è detratta una quota di lire 480.000 ragguagliata ad anno.

ART. 2.

Le aliquote della imposta di ricchezza mobile per i redditi classificati in categoria C-2 sono le seguenti:

4 per cento per le quote di reddito comprese fra 480.000 fino a lire 1.500.000 ragguagliate ad anno;

8 per cento per la quota superiore a lire 1.500.000 ragguagliate ad anno.

ART. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, la tredicesima e le ulteriori mensilità, nonché la gratifica natalizia e ogni altra gratifica *una tantum*, percepite dai lavoratori, non sono tassabili.

ART. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1961.